

4/2013

TRIBUNALE DI SIENA

SEZIONE FALLIMENTARE

Il Tribunale composto da

- 1) Dott. M. Serrao Presidente rel-est
- 2) Dott. G. Capannoli Giudice
- 3) Dott. S. Caramellino Giudice

Ha pronunciato il seguente

DECRETO

Di omologa del concordato preventivo proposto dalla società
██████████ s.p.a. in liquidazione con sede in ██████████
Fraz. ██████████

La proposta di concordato, formalmente inquadrabile nell'ipotesi di cui all'art. 160 comma 1, lett. a) l.f., , prevede il pagamento integrale delle spese di giustizia e di procedura; il pagamento integrale dei creditori muniti di privilegio e dei creditori chirografari oltre interessi in un periodo di quattro anni

Il fabbisogno concordatario è indicato in € 2.373.922 a fronte di un attivo concordatario indicato come realizzabile di € 9.217.867 costituito da disponibilità liquide e crediti verso il socio ██████████ A e verso l'Erario .

Il piano si basa sostanzialmente sul recupero del credito di € 9.000.000,00 nei confronti del socio ██████████ s.p.a. che consentirebbe non solo il pagamento integrale di tutti i creditori ma eventualmente anche la restituzione del disavanzo ai soci .

Nel parere , ex art. 160 l.f. il C.G., confermando le valutazioni espresse in sede di relazione ex art. 172 l.f., in ordine alla convenienza della procedura di concordato rispetto a quella fallimentare ha espresso parere favorevole evidenziando che il buon andamento della procedura dipenderà dalla realizzazione del credito vs ██████████ che pur se incardinato in un complesso contenzioso, è allo stato assistito dalla provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo

Firmato Da ██████████



Nessuno ha eccepito motivi ostativi alla omologa .

Deve ritenersi esistente lo stato di crisi alla luce sia della proposta di concordato sia della relazione del commissario giudiziale ; sussiste altresì il presupposto soggettivo per l'accesso alla procedura essendo la proponente società certamente assoggettabile a fallimento ;

La relazione ha offerto ai creditori sufficiente informazione al fine di consentire l'espressione di un voto consapevole sulla proposta concordataria.

Nella questione sulla fattibilità , giuridica ed economica del concordato (concetti richiamati da Cass. S.C. 1521/13 e dalle successive Cass. 1496 e 1497/14) e altresì sulla convenienza della detta procedura rispetto a quella fallimentare ,

Quanto alla nomina del liquidatore può essere disposta a favore dell'attuale liquidatore volontario, Dr. [REDACTED] , professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 l.f. e rispetto al quale non si ravvisano profili di incompatibilità o conflitto d'interesse

Alla nomina del Comitato dei Creditori si provvede come in dispositivo.

Può pertanto omologarsi il concordato in oggetto

P. Q. M.

Il Tribunale come sopra composto

OMOLOGA

Il concordato proposto da [REDACTED]

Nomina liquidatore giudiziale il Dott. [REDACTED]

Nomina il seguente Comitato dei Creditori :

[REDACTED]

ENAV S.P.A.



[REDACTED]

disponendo che il Commissario giudiziale provveda alla sua convocazione entro il termine di gg. 15 dalla comunicazione del presente decreto al fine della scelta del Presidente.

DISPONE

- il liquidatore dovrà informare il Commissario giudiziale, il comitato dei creditori ed il giudice delegato in ordine all'andamento generale della liquidazione mediante relazioni semestrali, salvo diversa disposizione del GD, e se richiesti dal Commissario giudiziale o dal comitato dei creditori mediante riunioni cui parteciperà anche il Commissario giudiziale;

- il Commissario giudiziale sorveglierà le attività di liquidazione svolta dal liquidatore segnalando al GD eventuali fatti dai quali possa derivare pregiudizio alle ragioni dei creditori, ivi compresi ipotesi di conflitto di interesse (anche relative ai membri del comitato dei creditori) ovvero ritardi ingiustificati nelle operazioni di liquidazione;

- Entro tre mesi dalla definitività del presente decreto, in base alle scritture contabili eventualmente rettificata ai sensi dell'art. 17) l.f., nonché delle altre informazioni a lui pervenute, il liquidatore formerà l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e debiti di prelazione, elenco da depositare in Cancelleria dandone notizia mediante raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo P.E.C. o con altri mezzi d'informazione purchè sua possibile fornire la prova della ricezione a tutti i creditori, con l'avvertimento che l'elenco potrà essere consultato e discusso da ogni interessato, al fine di dirimere preventivamente eventuali controversie

Le somme ricavate dalla liquidazione saranno depositate su di un libretto bancario intestato alla procedura con prelievo a firma del liquidatore vincolato all'autorizzazione del GD per somme superiori ad euro 50.000,00 e commissario per somme superiori ad euro 10.000,00;

- la nomina di avvocati, coadiutori e consulenti tecnici dovrà avvenire previo parere del commissario giudiziale, del comitato dei creditori ed informativa al G.D. almeno sette giorni prima dell'affidamento dell'incarico;

- ogni sei mesi ed ultimate le operazioni di liquidazione il liquidatore depositerà rendiconto da sottoporsi al parere del commissario giudiziale e, quanto a quello finale, da approvarsi secondo le modalità dettate dall'art. 116 l.f.;

- i pagamenti verranno effettuati sulla base di piani di riparto predisposti dal liquidatore in ragione della collocazione del grado dei crediti, previo parere del Comitato dei creditori dal Commissario giudiziale, da rendere esecutivi da parte del GD

si comunichi alla società debitrice al Commissario giudiziale e al liquidatore .

Così deciso nella Camera di Consiglio del 6 GIUGNO 2014

Il Presidente EST
(M.SERRAO)